



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE  
SETTORE 6 -RAGIONERIA GENERALE, GESTIONE SPESA, CPT, AUTORITA' DI  
CERTIFICAZIONE-ATTUAZIONE CONTABILITA' ANALITICA**

---

*Assunto il 03/07/2025*

*Numero Registro Dipartimento 500*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 9724 DEL 03/07/2025**

**Settore Gestione Entrate**

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del  
D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**  
Dott.STEFANIZZI MICHELE

(con firma digitale)

**Oggetto:** OGGETTO: CT 544/2010 c/ BNL S.p.A. Approvazione schema accordo transattivo.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIREGENTE GENERALE

**Premesso che**, per come ricostruito dagli atti d'ufficio:

- a partire dall'anno 2000, la Regione stipulava con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), una serie di contratti di mutuo, tanto a tasso fisso che variabile, e nel 2001 avviava una procedura volta a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli istituti bancari allo svolgimento di attività di assistenza rispetto alla gestione dell'indebitamento regionale costituito da tali contratti, oltre che funzionali al processo necessario per l'ottenimento da parte della Regione di un rating creditizio;
- a tale procedura partecipavano alcuni istituti bancari, tra cui BNL e UBS Warburg Ltd (con proposta congiunta selezionata con Delibera di Giunta del 27 dicembre 2001 n. 1184) a cui veniva conferito apposito mandato;
- nel 2002, BNL e UBS Warburg Ltd (UBS) inviavano alla Regione due proposte di rimodulazione di alcuni Mutui CDP a Tasso Fisso, che, tuttavia, la Regione decideva di non perseguire;
- nel 2003, BNL e UBS inviavano una nuova proposta di rimodulazione riguardante alcuni Mutui CDP a Tasso Variabile e, nel contesto di tale proposta, esse facevano anche riferimento alla possibilità di procedere alla stipula di alcune operazioni finanziarie in derivati, meglio identificate all'interno della proposta stessa;
- con successiva Delibera di Giunta n. 148 del 25 febbraio 2003, l'Ente approvava la sottoscrizione dei contratti derivati individuati nella proposta del 2003 e avendo deciso di assoggettarli al c.d. *ISDA Master Agreement*, approvava anche i relativi schemi di contratto quadro, autorizzando contestualmente il perfezionamento dei contratti con BNL-UBS;
- nel 2003, venivano quindi sottoscritte dal Dirigente delegato le *Confirmations* delle singole operazioni di ristrutturazione del debito mediante contratti derivati di *interest rate swap*, ciascuno collegato a preesistenti Mutui CDP a Tasso Variabile (con UBS ref. 18874232; 18874483, 18874949 e 18875253 e con BNL ref. 1120010, 1120240 e 1120690);
- con Delibera di Giunta n. 1052 del 16 dicembre 2003, la Regione, avendo dato atto dei contratti Derivati conclusi nel 2003 in relazione ai Mutui CDP a Tasso Variabile, riteneva opportuno procedere alla conclusione di ulteriori operazioni in derivati anche con riferimento ai Mutui CDP a Tasso Fisso, considerando, tuttavia, opportuno identificare una diversa controparte finanziaria;
- in tale contesto, con Decreto n. 4809 del 20 aprile 2004, la Regione, avendo individuato tale diversa controparte finanziaria in Nomura Global Financial Products Inc. approvava e procedeva alla sottoscrizione di una nuova operazione in derivati (ref. 103452), che nel corso del 2005 veniva risolta anticipatamente con contestuale perfezionamento di una nuova *interest rate confirmation* (ref. 141881);
- con la Delibera di Giunta n. 812 del 23 settembre 2005, la Regione conferiva mandato al Dirigente Generale del Dipartimento di Economia, per valutare ulteriori opportunità offerte dal mercato dei capitali, anche al fine di procedere eventualmente ad ulteriori operazioni in derivati riguardanti i Mutui CDP a Tasso Variabile;
- in data 16 dicembre 2005, la Regione chiedeva a BNL e UBS di valutare la possibilità di modificare le condizioni contrattuali dei contratti Derivati stipulati nel 2003 anche in un'ottica di "*maggior protezione dal rialzo dei tassi [...] e per alleggerire o annullare il differenziale di fine anno su tutti gli swap in essere*"; precisava altresì che "*idealmente tutta la struttura dovrebbe essere riportata a tassi fissi su tutte le scadenze, magari con un profilo dei tassi crescente per non portare subito tutto il carry negativo dentro l'operazione*". UBS - BNL elaboravano una proposta di revisione delle condizioni di alcuni dei Derivati 2003;
- a fine dicembre del 2005, BNL e UBS inviavano una proposta di ristrutturazione e, in attuazione di tale proposta, a dicembre 2005, la Regione procedeva alla risoluzione anticipata di alcuni dei contratti derivati già sottoscritti (con BNL ref. 1120240 e 1120690 e con UBS ref. 18874949 e 18875253) e alla stipula di alcune nuove *interest rate confirmations* sia con BNL (ref. 1524784 e 1524793) che con UBS (medesimi ref. 18874949 e 18875253 degli originari derivati ristrutturati);

- nel 2006, la Regione procedeva, altresì, ad una ristrutturazione del contratto Derivato con Nomura (ref. 141881), risolvendo il contratto in essere e procedendo alla sottoscrizione di un nuovo ISDA *Master Agreement* e di una *interest rate confirmation* (ref. 217543) con il medesimo operatore economico;
- con Delibera n. 3881 del 6 giugno 2006, la Giunta regionale deliberava di rifinanziare due Mutui CDP a Tasso Variabile, sottostanti ai contratti Derivati del 2005. Tali mutui venivano estinti anticipatamente e sostituiti da due nuovi mutui a tasso fisso con CDP;
- posto che, in conseguenza delle modifiche apportate all'indebitamento sottostante, BNL, UBS e la Regione avviavano una serie di discussioni riguardanti la ristrutturazione dei contratti Derivati del 2005;
- In particolare, rispettivamente nei mesi di maggio e giugno 2007, la Regione procedeva, sia con BNL che con UBS, alla risoluzione anticipata dei contratti Derivati del 2005 e alla sottoscrizione di nuove *interest rate swap confirmations* (con UBS ref. 26861789 e ref. 26861731 e con BNL ref. 1591008 e 1590999);
- con Delibera di Giunta n. 826 del 12 dicembre 2007, la Regione affermava di voler novare in favore di terze parti e successivamente ristrutturare il terzo contratto Derivato Nomura (ref. 217543), invitando BNL e Dresdner Bank a elaborare una propria proposta in tal senso;
- conseguentemente, con Decreto n. 21733 del 21 dicembre 2007, il Dirigente generale del Dipartimento Bilancio e patrimonio, dato atto del ricevimento delle proposte inviate da BNL e Dresdner in data 21 dicembre 2007 le approvava. Conseguentemente, alla data del 21 dicembre 2007 tanto BNL che Dresdner provvedevano a sottoscrivere con Nomura e la Regione una *novation confirmation*, riguardante il trasferimento, in favore di BNL e Dresdner – ed a fronte del pagamento in favore di Nomura di un importo ciascuno pari ad Euro 17.722.500,00 a titolo di *Novation Fee* – corrispondente al 13,25% del rispettivo nozionale relativo al terzo contratto Derivato Nomura (ref. 217543);
- sempre alla data del 21 dicembre 2007, con riferimento alle medesime posizioni debitorie già oggetto del terzo contratto Derivato Nomura (ref. 217543), la Regione procedeva a stipulare:
  - (a) con BNL una *interest rate swap confirmation*, ref. 2735877;
  - (b) con Dresdner un ISDA *Master Agreement* e una *interest rate swap confirmation*, ref. 218905FRA0;
- all'esito di tali complesse operazioni finanziarie, nell'ambito della propria attività di controllo contabile, la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Calabria, nella "*Relazione sul rendiconto generale e sulle politiche di spesa della Regione Calabria Esercizio finanziario 2007*" evidenziava specifici elementi critici connessi alle strutture dei contratti derivati sopra indicati;
- anche sulla scorta di tali rilievi della magistratura contabile, ed all'esito di un parere acquisito il 28 gennaio 2010 da un consulente esterno nominato con decreto n. 23743/2009 tra una terna di avvocati specializzati in materia, l'amministrazione si determinava ad agire nei confronti degli istituti bancari, al fine di accertare e dichiarare le responsabilità sussistenti in capo ai medesimi e conseguire il risarcimento dei danni patiti, nominando con decreto apposito consulente esperto esterno ;
- con atto di citazione del 2 aprile 2010, la Regione, dopo aver nominato con decreto n. 4323/2010 un collegio difensivo esterno, che annovera tra i suoi componenti anche il consulente esterno specializzato di cui al decreto n. 23743/2009, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 1355/2010) BNL s.p.a., Dresdner Bank AG, UBS Warburg AG, Nomura International PLC e Nomura Global Financial Products Inc., lamentando diversi profili di responsabilità riguardanti i contratti Derivati. In particolare, ad avviso della Regione, la responsabilità delle convenute sarebbe sussistita:
  - (i) in via extracontrattuale per la violazione degli articoli 2043 e 1440 c.c., 21 T.U.F. e della normativa di settore che disciplinava la possibilità degli Enti Locali di concludere contratti derivati;
  - (ii) in via contrattuale, nei confronti tuttavia delle sole BNL e UBS, per l'asserito inadempimento al Contratto di Mandato;
- con comparsa di risposta del 4 gennaio 2011, si costituiva nel procedimento di primo grado, tra gli altri, BNL eccependo, *inter alia*, il difetto di giurisdizione italiana in favore della

giurisdizione inglese e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito di tutte le domande avversarie;

- nelle more della definizione del procedimento di primo grado, in data 17 aprile 2014, BNL e la Regione si accordavano per l'estinzione anticipata dei contratti Derivati BNL ancora in vigore a tale data; inoltre, atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, la Regione aveva raggiunto, con l'ausilio del consulente esterno specializzato di cui al decreto n. 23743/2009, un accordo transattivo, che prevedeva un cospicuo ristoro del danno subito, con tutti gli istituti di credito convenuti ad eccezione di BNL, l'Amministrazione modificava le proprie conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2014, rinunciando a qualsiasi contestazione in relazione al contratto Derivato ref. 2735877 con BNL;
- con sentenza n. 1034 in data 4 luglio 2017, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato tutte le domande proposte dalla Regione;
- nonostante ciò, con atto di citazione in appello del 31 gennaio 2018, la Regione ha presentato appello avverso la sentenza dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro (R.G. 264/2018);
- con comparsa di costituzione con appello incidentale del 6 giugno 2018, BNL si è costituita nel procedimento di appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e, a sua volta, ha presentato appello incidentale avverso alcuni capi della sentenza. Dopo molti rinvii, la prossima udienza nel procedimento di appello è prevista per l'8 luglio 2025;

#### **Considerato che:**

- BNL, il 29 maggio 2024, anche in considerazione dei numerosi rapporti contrattuali in essere con gli Enti del territorio calabrese, *in primis* le Aziende del Servizio sanitario, manifestava al collegio difensivo esterno, nominato a tutela degli interessi della Regione, la volontà di addivenire ad una definizione bonaria della controversia e avanzava una proposta transattiva (trasmessa dal collegio difensivo in data 13 settembre 2024) proponendo di corrispondere alla Regione euro 700.000,00 oltre alle spese legali;
- la Regione provvedeva ad acquisire, in data 10 ottobre 2024, una prima valutazione in merito da parte del collegio difensivo (trasmessa al Dipartimento Economia e finanze dall'Avvocatura con nota prot. 686024 del 31 ottobre 2024);
- all'esito delle successive verifiche delle scritture contabili, con nota prot. 729298 del 20 novembre 2024 il Dipartimento Economia e finanze evidenziava all'Avvocatura come *“non si rinvergono evidenze contabili delle affermazioni di BNL in ordine all'eventuale adempimento dell'impegno che detto Istituto bancario avrebbe assunto per fare fronte al ristoro del danno ricevuto dall'Ente dalla Banca Nomura, così come non è stata rinvenuta alcuna informazione di carattere finanziario e contabile ulteriore rispetto a quelle formulate dalla Magistratura contabile e a quelle rappresentate dal Collegio difensivo allorquando ha argomentato anche sulla convenienza finanziaria ad appellare la sentenza di primo grado. In ragione di quanto su detto, la decisione in ordine alla prosecuzione dell'azione giudiziaria o all'adesione alla proposta ricevuta non potrà che basarsi sul giudizio prognostico circa il rischio di soccombenza e l'esito del contenzioso, ponderando anche l'entità dello scostamento delle entrate attese e degli eventuali minori costi a carico della Regione. Tali determinazioni, tuttavia, non competono al Dipartimento Economia e finanze ma rimangono in capo all'Avvocatura regionale e al collegio difensivo degli interessi dell'Amministrazione.”*;
- come riportato, da ultimo, nella nota prot. 739107 del 25 novembre 2024 dell'Avvocatura regionale, *“gli avvocati incaricati della difesa dell'Amministrazione regionale nel giudizio pendente in appello tra Regione Calabria (appellante) c/ BNL-BNP Paribas (appellata) hanno indicato il rischio di soccombenza, alla luce dell'andamento del giudizio e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, con valutazione sostanzialmente favorevole all'ipotesi transattiva. Hanno, in particolare, rilevato che:*
  - 1) *la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto nulli, per mancanza di causa e/o indeterminabilità, i contratti derivati stipulati dagli Enti locali in assenza di misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sia degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti;*
  - 2) *l'altrettanto recente giurisprudenza di merito, di contro, ha ritenuto che la mancata esplicazione dei costi occulti, degli scenari probabilistici e del criterio del mark to market*

*rappresentino una violazione degli obblighi informativi e si caratterizzino come presupposti per ottenere la risoluzione dei contratti ed, eventualmente, il risarcimento del danno;*

- 3) *la Regione Calabria, nel giudizio pendente, ha chiesto la condanna di BNL a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c (per violazione degli obblighi di cui al contratto di consulenza in essere) ed extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e 1440 c.c. (atteso che le operazioni sarebbero state concluse con un mark to market negativo ab origine, non comunicato dalla banca), mentre non ha eccepito la nullità del contratto, né ha chiesto la sua risoluzione; ne discende che, da un lato, non può giovare della citata giurisprudenza di merito favorevole in tema di risoluzione del contratto, dall'altro, che, solo in caso di rilievo officioso della nullità del contratto da parte del Giudice di appello, potrebbe conseguire la restituzione dei differenziali negativi e/o degli eventuali costi occulti;*
- 4) *l'importo effettivo dei costi occulti eventualmente risarcibili non può essere quantificato con certezza, in assenza di CTU contabile, non svolta in primo grado e presumibilmente non più ottenibile in appello, attesa la fase ormai conclusiva del giudizio; con l'ulteriore precisazione che, qualora venisse esperita la CTU, si determinerebbe un notevole allungamento dei tempi del giudizio, con inevitabile aggravio di costi.*

*Tutto ciò considerato e tenendo pure conto dell'alea insita in ogni giudizio, il collegio difensivo esterno ha concluso per la convenienza della definizione bonaria della controversia, alle condizioni proposte da BNL.». E, pertanto, l'Avvocatura, nella medesima nota, alla luce di tali considerazioni in ordine all'andamento del giudizio ed ai più recenti orientamenti giurisprudenziali ha concordato sul fatto che il rischio di soccombenza per la Regione Calabria, anche in fase di appello, sia elevato;*

- *con nota prot. 739616 del 25 novembre 2024, nel prendere atto della valutazione favorevole all'ipotesi di accordo espressa dagli avvocati incaricati della difesa dell'Amministrazione regionale nel giudizio di che trattasi e attese le scelte defensionali poste in essere dal collegio difensivo medesimo, il Dipartimento Economia e finanze condivideva con l'Avvocatura l'opportunità di presentare una controproposta per una maggiore congruità dell'accordo, manifestando la volontà di rinunciare all'appello a fronte del pagamento della somma complessiva di €. 1.000.000,00, in essa comprendendo anche le spese di lite non ancora corrisposte dalla Regione al collegio difensivo (giusta convenzione sottoscritta in data 22 dicembre 2017;*
- *con nota prot. 751806 del 29 novembre 2024, l'Avvocatura trasmetteva al Dipartimento Economia e Finanze la lettera con cui gli avvocati incaricati comunicano di non aver trasmesso la controproposta avanzata dalla Regione per la chiusura del contenzioso all'istituto di credito su indicato, in quanto, ad essi appare "imprescindibile" e propedeutico alla formulazione di una controproposta verificare se sia o meno vero quanto sostenuto da BNL, vale a dire che la Banca si sarebbe fatta carico "direttamente o indirettamente della perdita subita dalla Regione nei confronti degli altri istituti (Nomura e Dresdner Bank)", in quanto elemento determinante per un eventuale raggiungimento di un accordo nonché per le difese che dovranno sostenersi nel caso di prosecuzione del giudizio".*
- *con nota prot. 775539 del 10 dicembre 2024, il Dipartimento Economia e Finanze ribadiva come "nelle succitate note prot. 729298/2024 e 739616/2024, veniva indicato che, sulla base della documentazione presente agli atti del Dipartimento, non emergeva alcun versamento posto in essere da BNL alla Regione, ma soprattutto che, dalla puntuale analisi della magistratura contabile che aveva puntigliosamente scandagliato per diversi anni la gestione dei derivati, è emerso che i contratti di cui trattasi erano complessivamente svantaggiosi per l'Amministrazione regionale.*

*Confermato, quindi, che, sempre sulla base della documentazione in atti, non è emersa alcuna evidenza di vantaggi "diretti" (assenza di riscossioni nelle scritture contabili regionali) o "indiretti" ..., non sembra sia stata trasmessa a questo Dipartimento in nessuna fase del giudizio alcuna dimostrazione delle affermazioni dell'istituto di credito BNL BNP Paribas in ordine all'essersi "fatto carico della perdita subita dalla Regione" ...*

*Preme sottolinearsi, quindi, come la questione essenziale attenga ormai ad altri aspetti della vicenda giudiziaria, sebbene si ritenesse di averlo già evidenziato nei riscontri di questo Dipartimento e anche di codesta Avvocatura.*

Ove si consideri, invero, l'avanzato stadio del procedimento giudiziale e la conseguente impossibilità di acquisire eventuali ulteriori consulenze tecniche in relazione alla documentazione prodotta in giudizio e certamente in possesso del collegio difensivo, che possano eventualmente fornire elementi di valutazione aggiuntivi a questo Dipartimento in ordine ai vantaggi "indiretti, non può che ribadirsi che la decisione di avanzare la controproposta di cui trattasi è **stata necessariamente assunta, dopo avere preso atto delle scelte defensionali poste in essere dagli Avvocati, unicamente sulla base delle considerazioni e convinzioni espresse dal collegio difensivo esterno che ha rappresentato l'indiscutibile convenienza della definizione alle condizioni proposte da BNL e della concorde opinione di codesta Avvocatura circa il rischio di soccombenza per la Regione Calabria.**

Alla luce di ciò, a meno che il collegio difensivo abbia mutato opinione in ordine all'esito del Giudizio o codesta Avvocatura abbia assunto elementi ulteriori che possano incidere sulla precedente valutazione, non può che confermarsi quanto già comunicato."

- con pec del 23 dicembre 2024 venivano, quindi, chieste al Dipartimento Economia e finanze determinazioni in merito al riscontro di BNL circa la controproposta transattiva formulata dalla Regione Calabria e, con nota prot. 807138 del 27 dicembre 2024, il Dipartimento, nel prendere atto della disponibilità espressa dalla banca ad aumentare l'importo di euro 700.000,00 sino ad euro 850.000,00, concordava sulla opportunità di definizione del giudizio a fronte del pagamento in favore della Regione Calabria di tale ultima somma, ferme restando le spese legali a carico della controparte, sottolineando, altresì, l'opportunità che il redigendo testo contrattuale tra le parti, oltre a dare evidenza delle avvenute interlocuzioni con finalità transattiva, esplicitasse i vantaggi che l'operazione compiuta in relazione al derivato precedentemente concluso dalla Regione con Nomura avrebbe apportato all'Amministrazione e che la BNL si è dichiarata disponibile ad illustrare dettagliatamente;
- il 13 febbraio 2025 il collegio difensivo rappresentava come "*dopo una lunga trattativa, la BNL ha ora comunicato di non accettare tale proposta, ma di essere disponibile ad offrire la somma onnicomprensiva (anche delle spese legali a suo carico), di € 880.000, somma non ulteriormente trattabile.*";
- con nota prot. 117366 del 24 febbraio 2025, in mancanza di ulteriori margini di trattativa con la controparte e preso atto delle attestazioni circa l'ipotesi di soccombenza nella vertenza in corso, con i conseguenti riflessi negativi di carattere finanziario a carico del bilancio regionale, il Dipartimento Economia e finanze, anche in considerazione dell'approfondita conoscenza della vicenda da parte del collegio difensivo e dell'elevato grado di specializzazione del consulente che ne fa parte, ha ritenuto di accettare tale proposta, per le motivazioni già espresse nella corrispondenza sopra richiamata, e tenendo conto che la valutazione delle scelte defensionali poste in essere a tutela degli interessi dell'Amministrazione e delle conseguenti azioni non rientra nelle competenze del Dipartimento stesso;
- con comunicazione del 07 aprile 2025 il collegio difensivo trasmetteva la bozza di accordo ricevuto da BNL, unitamente ad una ulteriore bozza con alcune modifiche ritenute indispensabili dal collegio difensivo stesso, e il Dipartimento Economia e finanze con nota prot. 236112 del 09 aprile 2025, attesa la complessità ed il grado di dettaglio dell'accordo proposto dalla controparte, esplicitava la necessità di un attento approfondimento anche da parte del collegio difensivo sulla effettiva esplicitazione nel dettaglio dei vantaggi che l'operazione compiuta in relazione al derivato precedentemente concluso dalla Regione con Nomura avrebbe apportato all'Amministrazione, per come precedentemente richiesto;
- nei mesi successivi si addiveniva, quindi, con il supporto del collegio difensivo, nonché dell'Avvocatura, ad una bozza condivisa di accordo in cui, tra l'altro, si riportava come, secondo la prospettazione di BNL, l'operazione condotta nel 2007 produceva, significativi vantaggi per la Regione. In particolare
  - (i) quale conseguenza della novazione del terzo contratto Derivato Nomura (ref. 217543) in favore di BNL e Dresdner, la Regione non risultava più soggetta ai termini e condizioni di tale contratto derivato che, alla data di stipula dell'operazione, in relazione alla sola posizione oggetto di trasferimento in favore di BNL, presentava un mark to market negativo per la Regione, per un importo pari ad Euro 17.722.500,00

- e che, dunque, in caso di mancata novazione, avrebbe verosimilmente prodotto considerevoli flussi finanziari futuri a carico dell'ente;
- (ii) nel lasso temporale compreso tra la sua sottoscrizione e quello della sua estinzione anticipata, il contratto Derivato con BNL ref. 2735877 ha prodotto flussi finanziari negativi in capo alla Regione pari solo a circa 1 milione di euro, in luogo dell'importo di circa 17 milioni di euro che sarebbe stato generato dal terzo contratto Derivato Nomura (ref. 217543) nella sola porzione oggetto di trasferimento in favore di BNL, nel caso in cui tale contratto con Nomura fosse rimasto vincolante per la Regione;

**Atteso che**, nel quadro di quanto precede, BNL e la Regione si sono pertanto accordati per una definizione in via transattiva della lite, secondo i termini e le condizioni riportate nello schema di accordo transattivo, trasmesso nella sua versione definitiva dal collegio difensivo esterno in data 02/07/2025 e acquisito al prot. 490804 del 02.07.2025 (allegato al presente provvedimento), che prevede, tra l'altro: *"A titolo di parziale restituzione dei flussi differenziali addebitati alla Regione ai sensi dei Contratti Derivati BNL, BNL si impegna a retrocedere alla Regione, entro e non oltre [8 Giorni Lavorativi] dalla Data di Sottoscrizione, un importo pari ad Euro 880.000,00 (la **Somma Transattiva**)."*;

**Ritenuto di** dover procedere all'approvazione dello schema di accordo transattivo, predisposto con l'ausilio del collegio defensionale esterno, nominato a tutela degli interessi della Regione, e dell'Avvocatura regionale ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, e alla conseguente sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente generale del Dipartimento Economia e finanze con i poteri conferiti dall'art. 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, al fine del successivo deposito in giudizio;

**Preso atto** del parere favorevole dell'Avvocatura regionale prot. 494217/2025, che riconosce la coerenza della proposta transattiva alla normativa di riferimento e ai relativi principi ermeneutici, con riguardo al rispetto dei criteri di convenienza economica, compatibilità con i fini pubblici e proporzionalità, nonché la sussistenza dei presupposti essenziali della transazione (esistenza di un giudizio pendente – nel caso di specie, dall'elevato rischio di soccombenza –; disponibilità dei diritti oggetto di transazione; patrimonialità dell'accordo bonario transattivo; reciproche concessioni tra le parti);

**Dato atto che** la stipula dell'accordo transattivo produrrà effetti di entrata sul bilancio regionale e, pertanto, con successivo provvedimento si procederà ad assumere le relative scritture contabili;

**Visti:**

- l'art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione, come modificato dal D.P.G.R. n. 206/2001;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, che detta norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.";
- il Regolamento n. 12/2022 s.m.i. di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale;
- il Regolamento n. 1/2023 avente ad oggetto "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024, avente ad oggetto Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024, avente ad oggetto Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 27/12/2024, avente ad oggetto "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, comma 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);

- la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 158 del 22 aprile 2025, recante “Approvazione del le Linee guida in materia di transazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie.”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 28.12.2021 di individuazione del Dott. Filippo De Cello quale Dirigente Generale del Dipartimento “Economia e Finanze”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 247 del 29.12.2021 di conferimento dell’incarico al Dott. Filippo De Cello di Dirigente Generale del Dipartimento “Economia e Finanze”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 298 del 23.06.2023 di trattenimento in servizio ex art.1, comma 1 quater, del D.L. n. 44/2023 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n.74, del dott. Filippo De Cello;
- il DDG n. 5981 del 23/04/2025, rettificato con DDG n. 6097 del 28/04/2025, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Buccafurri l’incarico di dirigente titolare del Settore “*Ragioneria generale – Gestione delle spese - gestione della contabilità finanziaria - Contabilità economica, contabilità analitica della parte spesa – Conti pubblici territoriali - Autorità di certificazione*”;
- il DDG n. 9246 del 29.6.2023 di conferimento dell’incarico di dirigente del Settore “*Bilancio e Programmazione economico finanziaria*” alla dott.ssa Stefania Buonaiuto;

**Attestata**, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa e giuscontabile, nonché la legittimità e correttezza, del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all’approvazione dello schema di accordo transattivo, predisposto con l’ausilio del collegio defensionale esterno, nominato a tutela degli interessi della Regione, e dell’Avvocatura regionale ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, e alla conseguente sottoscrizione del medesimo da parte del Dirigente generale del Dipartimento Economia e finanze con i poteri conferiti dall’art. 28, comma 2, lettera a), ultimo capoverso, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, al fine del successivo deposito in giudizio;
2. di dare atto che la stipula dell’accordo transattivo produrrà effetti di entrata sul bilancio regionale e, pertanto, con successivo provvedimento si procederà ad assumere le relative scritture contabili;
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente  
**STEFANIA BUONAIUTO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**LUCA BUCCAFURRI**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**FILIPPO DE CELLO**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Gestione Entrate**

## **DECRETO DELLA REGIONE**

### **DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**

**SETTORE 6 -RAGIONERIA GENERALE, GESTIONE SPESA, CPT, AUTORITA' DI  
CERTIFICAZIONE-ATTUAZIONE CONTABILITA' ANALITICA**

*Numero Registro Dipartimento 500 del 03/07/2025*

**OGGETTO** OGGETTO: CT 544/2010 c/ BNL S.p.A. Approvazione schema accordo transattivo.

### **SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 03/07/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Michele Stefanizzi**

(con firma digitale)

## ACCORDO TRANSATTIVO

Il presente accordo (l'**Accordo** o l'**Accordo transattivo**) viene stipulato in data [●]

### TRA

**Regione Calabria**, con sede in Catanzaro (CZ), 88100, Cittadella Regionale Catanzaro, C.F. 02205340793, in persona del Dott. Filippo De Cello, quale rappresentante autorizzato in forza dell'Atto Amministrativo sub A

(la **Regione**” o l'**Ente**”);

e

**BNL Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A.**, con sede in Roma (RM), 00157, Viale Altiero Spinelli n. 30, C.F. e P.IVA 09339391006, rappresentata dal Dott. Walter Cecala e dalla Dott.ssa Barbara Infusino, in qualità di procuratori autorizzati, giusta Procura sub B (**BNL** o la **Banca**);

(ciascuna, singolarmente la **Parte** e congiuntamente, le **Parti**)

### PREMESSO CHE

- A. A partire dall'anno 2000, la Regione stipulava con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (**CDP**), una serie di contratti di mutuo, tanto a tasso fisso che variabile (rispettivamente, **i Mutui CDP a Tasso Fisso** ed **i Mutui CDP a Tasso Variabile** e, congiuntamente, **i Mutui CDP**).
- B. Con lettera di invito protocollata n. 4061 del 3 luglio 2001, la Regione avviava una procedura volta a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli istituti bancari allo svolgimento di attività di assistenza rispetto alla gestione dell'indebitamento regionale costituito dai Mutui CDP, oltre che funzionali al processo necessario per l'ottenimento da parte della Regione di un rating creditizio.
- C. A tale procedura partecipavano alcuni istituti bancari, tra cui BNL e UBS Warburg Ltd. (**UBS**). Con Delibera di Giunta del 27 dicembre 2001 n. 1184, la Regione selezionava la proposta congiunta di BNL e UBS, con cui sottoscriveva, successivamente, un contratto di mandato in data 5 marzo 2002 (il **Contratto di Mandato**).

- D. Prima nel luglio 2002 e successivamente nel novembre 2002, BNL e UBS inviavano alla Regione due proposte di rimodulazione di alcuni Mutui CDP a Tasso Fisso, che, tuttavia, la Regione decideva di non perseguire.
- E. Nel febbraio 2003, BNL e UBS inviavano una nuova proposta di rimodulazione riguardante alcuni Mutui CDP a Tasso Variabile e, nel contesto di tale proposta, esse facevano anche riferimento alla possibilità di procedere alla stipula di alcune operazioni finanziarie in derivati, meglio identificate all'interno della proposta stessa.
- F. Con successiva Delibera di Giunta n. 148 del 25 febbraio 2003, l'Ente approvava la sottoscrizione dei contratti derivati individuati nella proposta del febbraio 2003 e avendo deciso di assoggettarli al c.d. ISDA Master Agreement, approvava anche i relativi schemi di contratto quadro. Inoltre, la Giunta delegava il Dirigente del settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio a procedere al perfezionamento dei contratti con BNL-UBS, in conformità allo schema allegato alla relativa Delibera.
- G. Nel 2003, venivano sottoscritte dal Dirigente delegato le *Confirmations* delle singole operazioni di ristrutturazione del debito mediante contratti derivati di *interest rate swap*, ciascuno collegato a preesistenti Mutui CDP a Tasso Variabile. Nello specifico, la Regione stipulava:
- (i) con UBS:
    - (a) un ISDA Master Agreement e la relativa Schedule (**l'Accordo ISDA UBS**);
    - (b) quattro interest rate swap confirmation, rispettivamente con ref. 18874232; 18874483, 18874949 e 18875253) (ciascuna di tali confirmation insieme all'Accordo ISDA UBS, il **Primo Derivato UBS**; il **Secondo Derivato UBS**; il **Terzo Derivato UBS** e il **Quarto Derivato UBS** e congiuntamente, i **Derivati UBS 2003**)
  - (ii) con BNL:
    - (a) un ISDA Master Agreement e la relativa Schedule (**l'Accordo ISDA BNL**);
    - (b) tre interest rate swap confirmation, rispettivamente con ref. 1120010, 1120240 e 1120690 (ciascuna di tali confirmation, con l'Accordo ISDA BNL, il **Primo Derivato BNL**; il **Secondo Derivato BNL** e il "**Terzo Derivato BNL**" e congiuntamente, i **Derivati BNL 2003** ed insieme ai Derivati UBS 2003, i **Derivati 2003**)

- H. Con Delibera di Giunta n. 1052 del 16 dicembre 2003, la Regione, avendo dato atto dei Derivati UBS 2003 e dei Derivati BNL 2003 conclusi in relazione ai Mutui CDP a Tasso Variabile, riteneva opportuno procedere alla conclusione di ulteriori operazioni in derivati anche con riferimento ai Mutui CDP a Tasso Fisso, considerando, tuttavia, opportuno identificare una diversa controparte finanziaria.
- I. In tale contesto, con Decreto n. 4809 del 20 aprile 2004, la Regione, avendo individuato tale diversa controparte finanziaria in Nomura Global Financial Products Inc. (**Nomura**), approvava la sottoscrizione di una nuova operazione in derivati. In data 30 aprile, essa procedeva, dunque, alla sottoscrizione con Nomura di (i) un ISDA Master Agreement e della relativa Schedule (il **Primo Accordo ISDA Nomura**) e di una interest rate confirmation ref. 103452 (il **Primo Derivato Nomura**).
- J. In data 6 aprile 2005, il Primo Derivato Nomura veniva risolto anticipatamente con contestuale perfezionamento di una nuova interest rate confirmation (ref. 141881) (il **Secondo Derivato Nomura**).
- K. Con la Delibera di Giunta n. 812 del 23 settembre 2005, la Regione conferiva mandato al Dirigente Generale del Dipartimento di Economia, per valutare ulteriori opportunità offerte dal mercato dei capitali, anche al fine di procedere eventualmente ad ulteriori operazioni in derivati riguardanti i Mutui CDP a Tasso Variabile.
- L. In data 16 dicembre 2005, la Regione chiedeva a BNL e UBS di valutare la possibilità di modificare le condizioni contrattuali dei Derivati 2003 anche in un'ottica di *“maggior protezione dal rialzo dei tassi [...] e per alleggerire o annullare il differenziale di fine anno su tutti gli swap in essere”*; precisava altresì che *“idealmente tutta la struttura dovrebbe essere riportata a tassi fissi su tutte le scadenze, magari con un profilo dei tassi crescente per non portare subito tutto il carry negativo dentro l'operazione”*. UBS - BNL elaboravano una proposta di revisione delle condizioni di alcuni dei Derivati 2003.
- M. A fine dicembre del 2005, BNL e UBS inviavano una proposta di ristrutturazione, acquisita al Protocollo n. 4215 della Regione in data 21 dicembre 2005.

In attuazione di tale proposta, a dicembre 2005, la Regione procedeva:

- (i) con BNL:
- (a) alla risoluzione anticipata del Secondo Derivato BNL e del Terzo Derivato BNL; e

- (b) alla sottoscrizione di due nuove interest rate confirmation con ref. 1524784 e 1524793 (rispettivamente, il **Quarto Derivato BNL** ed il **Quinto Derivato BNL** e, congiuntamente, i **Derivati BNL 2005**).
  - (ii) con UBS:
    - (a) alla risoluzione anticipata del Terzo Derivato UBS e del Quarto Derivato UBS; e
    - (b) alla sottoscrizione di due nuove interest rate confirmation, di ristrutturazione del **Terzo Derivato UBS** e del **Quarto Derivato UBS**, e recanti i medesimi ref. 18874949 e 18875253 degli originari derivati ristrutturati (rispettivamente, il **Quinto Derivato UBS** ed il **Sesto Derivato UBS** e, congiuntamente, i **Derivati UBS 2005** ed insieme ai Derivati BNL 2005, i **Derivati 2005**).
- N. In data 21 giugno 2006, la Regione procedeva, altresì, ad una ristrutturazione del Secondo Derivato Nomura, risolvendo il contratto in essere e procedendo alla sottoscrizione di un nuovo ISDA Master Agreement e della relativa Schedule (il **Secondo Accordo ISDA Nomura**) e di una interest rate confirmation (ref. 217543) (congiuntamente al Secondo Accordo ISDA Nomura, il **Terzo Derivato Nomura** e, congiuntamente al Primo Derivato Nomura ed al Secondo Derivato Nomura, i **Derivati Nomura**).
- O. Con Delibera n. 3881 del 6 giugno 2006 (la **Delibera 2006**), la Giunta della Regione deliberava di rifinanziare due Mutui CDP a Tasso Variabile, sottostanti ai Derivati 2005. Tali mutui venivano estinti anticipatamente e sostituiti da due nuovi mutui a tasso fisso (i “**Mutui CDP 2006**”).
- P. Posto che, in conseguenza delle modifiche apportate all’indebitamento sottostante, i Derivati 2005 non presentavano più una piena correlazione con quest’ultimo, BNL, UBS e la Regione avviavano una serie di discussioni riguardanti la ristrutturazione dei Derivati 2005.
- Q. In particolare, rispettivamente nei mesi di maggio e giugno 2007, la Regione procedeva:
- (i) con UBS:
    - (a) alla risoluzione anticipate dei Derivati UBS 2005; e
    - (b) alla sottoscrizione di due nuove interest rate swap confirmation con ref. 26861789 e ref. 26861731 (rispettivamente, il **Settimo Derivato UBS** e l’**Ottavo Derivato UBS** e, congiuntamente i **Derivati UBS 2006**).

- (ii) con BNL:
  - (a) alla risoluzione anticipata dei Derivati BNL 2005; e
  - (b) alla sottoscrizione di due nuove interest rate swap confirmation con ref. 1591008 e 1590999 (rispettivamente, il **Sesto Derivato BNL** e il **Settimo Derivato BNL** e, congiuntamente i **Derivati BNL 2007** e insieme ai Derivati UBS 2006 i “**Derivati 2006-2007**”).
- R. Con Delibera di Giunta n. 826 del 12 dicembre 2007, la Regione affermava di voler novare in favore di terze parti e successivamente ristrutturare il Terzo Derivato Nomura, invitando BNL e Dresdner Bank (**Dresdner** e, congiuntamente, a UBS e Nomura, le **Altre Banche**) a elaborare una propria proposta in tal senso.
- S. Conseguentemente, con Decreto n. 21733 del 21 dicembre 2007 il Dirigente, dato atto del ricevimento delle proposte inviate da BNL e Dresdner in data 21 dicembre 2007 le approvava. Conseguentemente, alla data del 21 dicembre 2007 tanto BNL che Dresdner provvedevano a sottoscrivere con Nomura e la Regione una novation confirmation, riguardante il trasferimento, in favore di BNL e Dresdner – ed a fronte del pagamento in favore di Nomura di un importo ciascuno pari ad Euro 17.722.500,00 a titolo di Novation Fee – corrispondente al **13,25%** del rispettivo nozionale relativo al Terzo Derivato Nomura (ciascuna la **Novation Confirmation BNL** e la **Novation Confirmation Dresdner** e, congiuntamente, le **Novation Confirmation**).
- T. Sempre alla data del 21 dicembre 2007, con riferimento alle medesime posizioni debitorie già oggetto del Terzo Derivato Nomura, la Regione procedeva a stipulare:
  - (i) con BNL:
    - (a) una interest rate swap confirmation, ref. 2735877 (l’**Ottavo Derivato BNL** e congiuntamente ai Derivati BNL 2003, ai Derivati BNL 2005, ai Derivati BNL 2007, i **Contratti Derivati BNL**)
  - (ii) con Dresdner:
    - (b) un ISDA Master Agreement e la relativa Schedule (l’**Accordo ISDA Dresdner**) una interest rate swap confirmation, ref. 218905FRA0 (il **Derivato Dresdner** e congiuntamente ai Derivati UBS 2003, ai Derivati UBS 2005, ai Derivati UBS 2006 ed ai Derivati Nomura, i **Contratti Derivati delle Altre Banche**)

U. L'operazione che ha portato alla stipula dell'Ottavo Derivato BNL, oltre che del Derivato Dresdner produceva, secondo la prospettazione di BNL, condivisa dalla Regione, significativi vantaggi per la Regione. In particolare

- (i) quale conseguenza della novazione del Terzo Derivato Nomura in favore di BNL e Dresdner, la Regione non è più risultata soggetta ai termini e condizioni di tale contratto derivato che, alla data di stipula dell'operazione, in relazione alla sola posizione oggetto di trasferimento in favore di BNL, presentava un mark to market negativo per la Regione, per un importo pari ad Euro 17.722.500,00 e che, dunque, in caso di mancata novazione, avrebbe verosimilmente prodotto considerevoli flussi finanziari futuri a carico dell'ente;
- (ii) nel lasso temporale compreso tra la sua sottoscrizione e quello della sua estinzione anticipata, l'Ottavo Derivato BNL ha prodotto flussi finanziari in capo alla Regione pari a circa 1 milione di euro, in luogo dell'importo di circa 17 milioni di euro che sarebbe stato generato dal Terzo Derivato Nomura nella sola porzione oggetto di trasferimento in favore di BNL, nel caso in cui tale Terzo Derivato Nomura fosse rimasto vincolante per la Regione;

La Regione ha, peraltro, concluso un accordo transattivo con Nomura che ha previsto il pagamento in favore della Regione di una quota significativa dei danni asseritamente subiti dalla Regione stessa, a causa dei Derivati Nomura.

V. Con atto di citazione in data 2 aprile 2010, la Regione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro (R.G. n. 1355/2010) la Banca e le Altre Banche, lamentando diversi profili di responsabilità riguardanti i Derivati BNL ed i Derivati delle Altre Banche (il **Procedimento di Primo Grado**). In particolare, ad avviso della Regione, la responsabilità delle convenute sarebbe sussistita:

- (i) in via extracontrattuale per la violazione degli articoli 2043 e 1440 c.c., 21 T.U.F. e della normativa di settore che disciplinava la possibilità degli Enti Locali di concludere contratti derivati;
- (ii) in via contrattuale, nei confronti tuttavia delle sole BNL e UBS, per l'asserito inadempimento al Contratto di Mandato.

- W. Con comparsa di risposta del 4 gennaio 2011, BNL si costituiva nel Procedimento di Primo Grado eccependo, *inter alia*, il difetto di giurisdizione italiana in favore della giurisdizione inglese e chiedendo, in ogni caso, il rigetto nel merito di tutte le domande avversarie.
- X. Nelle more, in data 17 aprile 2014, BNL e la Regione si accordavano per l'estinzione anticipata dei Derivati BNL ancora in vigore a tale data (in particolare il Primo Derivato BNL, il Sesto Derivato BNL, il Settimo Derivato BNL e l'Ottavo Derivato BNL) (**l'Accordo di Estinzione Anticipata**) e conseguentemente la Regione provvedeva al pagamento in favore della Banca di un importo pari ad Euro 892.300,00, a titolo di complessivo importo di estinzione anticipata (**l'Importo di Estinzione Anticipata**).
- Y. Inoltre, atteso che, nel corso del Giudizio di Primo Grado, la Regione aveva raggiunto un accordo transattivo con Nomura sul Terzo Derivato Nomura, la Regione ha modificato le proprie conclusioni all'udienza del 28 ottobre 2014, rinunciando a qualsiasi contestazione in relazione all'Ottavo Derivato BNL.
- Z. Con sentenza n. 1034 in data 4 luglio 2017 (la **Sentenza**), il Tribunale di Catanzaro ha rigettato tutte le domande proposte dalla Regione.
- AA. Con atto di citazione in appello del 31 gennaio 2018, la Regione ha presentato appello avverso la Sentenza dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro (R.G. 264/2018) (**il Procedimento di Appello** e, congiuntamente al Procedimento di Primo Grado, **il Giudizio**).
- BB. Con comparsa di costituzione con appello incidentale del 6 giugno 2018, BNL si è costituita nel Procedimento di Appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e, a sua volta, ha presentato appello incidentale avverso alcuni capi della Sentenza. Dopo molti rinvii, la prossima udienza nel Procedimento di Appello è prevista per l'8 luglio 2025.
- CC. Nel quadro di quanto precede, BNL e la Regione si sono accordati per una definizione in via transattiva delle Liti (come di seguito definite), secondo i termini e le condizioni di seguito riportate.

**TUTTO CIO' PREMESSO e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente Accordo Transattivo**, si conviene e stipula quanto segue:

## **1. DEFINIZIONI**

- 1.1 Nel presente Accordo Transattivo, ove non diversamente specificato e a meno che il contesto non richieda diversamente, i termini in maiuscolo hanno il significato qui di

seguito indicato:

**Accordo di Estinzione Anticipata** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa X del presente Accordo Transattivo.

**Accordo ISDA BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(ii) del presente Accordo Transattivo.

**Accordo ISDA Dresdner** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa T(ii) del presente Accordo Transattivo.

**Accordo ISDA UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(i) del presente Accordo Transattivo.

**Accordo Transattivo** indica il presente Accordo Transattivo tra la Banca e la Regione.

**Affiliata/e** indica:

- a) nel caso in cui un determinato soggetto sia una persona giuridica, qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente o qualsiasi società controllante di quel soggetto e qualsiasi società controllata direttamente o indirettamente dalla società controllante;
- b) qualsiasi Affiliata alla persona giuridica/soggetto di cui al precedente paragrafo; e
- c) nel caso della Banca, nella misura in cui non sia già compreso nei paragrafi (a) e (b) di cui sopra, ogni soggetto che controlli direttamente o indirettamente, o che sia controllato da, o sia sotto il controllo comune della Banca o i soggetti di cui ai paragrafi (a) e (b) qui sopra.

**Altre Banche** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa R del presente Accordo Transattivo.

**Atto Amministrativo** ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 6.2(iii) del presente Accordo Transattivo.

**BNL** ha il significato attribuito a tale termine nell'intestazione del presente Accordo Transattivo.

**Banca** ha il significato attribuito a tale termine nell'intestazione del presente Accordo Transattivo.

**CDP** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A del presente Accordo Transattivo.

**Codice Civile** indica il testo del Codice Civile di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 262.

**Contratto di Mandato** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa C del presente Accordo Transattivo.

**Contratti Derivati BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa T(i) del presente Accordo Transattivo.

**Contratti Derivati delle Altre Banche** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa T(ii) del presente Accordo Transattivo.

**Data di Sottoscrizione** indica la data in cui il presente Accordo Transattivo viene firmato da entrambe le Parti.

**Delibera 2006** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa O del presente Accordo Transattivo.

**Derivati 2003** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(ii) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati BNL 2003** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(ii) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati UBS 2003** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(i) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati 2005** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati BNL 2005** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati UBS 2005** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati 2006-2007** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa (Q)(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati BNL 2007** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Q(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati UBS 2006** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Q(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Derivati Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa N del presente Accordo Transattivo.

**Dresdner** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa R del presente Accordo Transattivo.

**Giudizio** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa AA del presente Accordo Transattivo.

**Importo di Estinzione Anticipata** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa X del presente Accordo Transattivo.

**Liti** indica, con riferimento ai fatti di cui alle Premesse ed, in ogni caso, al Contratto di Mandato, ai Contratti Derivati BNL, all'Accordo di Estinzione Anticipata, all'Importo di Estinzione Anticipata e al presente Accordo Transattivo, tutte le azioni, i procedimenti, le pretese, le doglianze, di qualsivoglia natura, ivi incluso l'avvio di qualsiasi procedimento per l'annullamento in autotutela delle delibere autorizzative dei Contratti Derivati BNL, dell'Accordo di Estinzione Anticipata e del presente Accordo Transattivo, che siano finalizzate ad accertare e far valere l'invalidità per qualsiasi ragione del presente Accordo Transattivo e/o dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata o qualsivoglia tipo di responsabilità della Banca (contrattuale, pre-contrattuale, non contrattuale, extracontrattuale, da contatto sociale qualificato o, comunque, inerente asseriti obblighi di consulenza e/o buona fede e/o a qualsiasi altro titolo), oltre che qualsiasi diritto consequenziale e che siano insorte, o che potrebbero insorgere **fra la Regione e la Banca**, in qualsiasi giurisdizione e che siano allo stato conosciute o non conosciute dalle Parti medesime ed in particolare:

- a) ove sorte anteriormente al presente Accordo Transattivo o alla Data di Sottoscrizione dello stesso, tutte le azioni, i procedimenti, le pretese, le doglianze, di qualsivoglia natura aventi ad oggetto, derivanti o comunque connesse ai fatti di cui alle Premesse ed, in ogni caso, ed, in ogni caso, al Contratto di Mandato, ai Contratti Derivati BNL, all'Accordo di Estinzione Anticipata, all'Importo di

Estinzione Anticipata e al presente Accordo Transattivo, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le domande, le pretese, le argomentazioni e le difese sollevate da ciascuna delle Parti contro l'altra Parte, anche come successivamente precisate e modificate, nel corso del Giudizio; e

- b) ove sorte successivamente alla Data di Sottoscrizione del presente Accordo Transattivo, tutte le azioni, i procedimenti, le pretese, le doglianze, di qualsivoglia natura aventi ad oggetto i fatti di cui alle Premesse ed, in ogni caso, il Contratto di Mandato, i Contratti Derivati BNL, l'Accordo di Estinzione Anticipata, l'Importo di Estinzione Anticipata, e riguardanti, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la loro strutturazione, negoziazione, sottoscrizione o esecuzione, le finalità da essi perseguite e la loro idoneità a perseguirle, la loro natura o il presente Accordo Transattivo, ivi incluse, **sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo** le controversie, i procedimenti, le pretese, le doglianze riguardanti:

- (i) qualsiasi inadempimento posto in essere dalla Banca nel contesto dei fatti di cui alle premesse, anche per il tramite di qualsivoglia proposta e/o presentazione trasmessa alla Regione ed ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi inadempimento ai propri obblighi di cui al Contratto di Mandato e/o ai Contratti Derivati BNL, qualsiasi inadempimento di qualsiasi asserito obbligo di consulenza, quale che ne sia la fonte, qualsiasi inadempimento degli obblighi normativi **e/o** qualsiasi inadempimento di qualsivoglia obbligo informativo o di condotta previsto da qualsivoglia disposizione normativa o regolamentare, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi preteso obbligo di comunicare o condividere con la Regione – e ciò sia che tale preteso obbligo sia fatto valere rispetto a pretesi doveri informativi o di condotta previsti da qualsivoglia disposizione normativa o regolamentare e sia che esso sia fatto valere ai fini della validità ed efficacia dei Contratti Derivati, per qualsivoglia ragione, ivi incluse quelle indicate dalla Sentenza n. 8770 del 12 maggio 2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la **Sentenza Cattolica**) - il mark to market iniziale dei Contratti Derivati BNL, il metodo di calcolo di tale mark to market o quello relativo alla determinazione dell'Importo di Estinzione Anticipata, qualsiasi preteso costo

applicato dalla Banca in relazione ai Contratti Derivati BNL o scenari probabilistici atti a prospettare, in qualsivoglia forma o modalità, alla Regione le probabilità che i Contratti Derivati BNL avrebbero potuto assumere un determinato esito e/o la conformità dei Contratti Derivati BNL, di tutte le operazioni di ristrutturazione che li hanno interessati, oltre che dell'Accordo di Estinzione Anticipata (anche con riferimento al pagamento dell'Importo di Estinzione Anticipata) alle disposizioni normative e/o regolamentari ad essi applicabili, ivi incluse a titolo esemplificativo le disposizioni di cui all'articolo 119 della Costituzione, , all'articolo 30 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, , al DM 1 dicembre 2003, n. 389, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 27 maggio 2004, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 5 febbraio 2007, al D.lgs. 58/1998, al Regolamento Consob 11592/1998, al Regolamento Consob n. 16190/2007, alla Circolare Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e/o di qualunque altra disposizioni di legge applicabile e/o il presunto carattere speculativo dei Contratti Derivati BNL o la loro presunta inidoneità a perseguire finalità di copertura e/o la presunta qualificazione dei Contratti Derivati BNL come strumenti di indebitamento e/o la regolarità, la tempestività e la completezza dell'iter decisionale adottato dalla Regione al fine di procedere alla sottoscrizione dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata e/o del presente Accordo Transattivo, anche per ciò che concerne la ripartizione di competenze tra la Giunta Regionale e l'Assemblea Regionale e/o le informazioni che dovevano essere comunicate o rese disponibili alla Giunta Regionale e/o all'Assemblea Regionale ai fini della valida sottoscrizione dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata e/o dell'Accordo Transattivo, **o in ogni caso**

- (ii) la validità od efficacia del presente Accordo Transattivo e/o dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata, e/o il corretto, puntuale e tempestivo adempimento - con la diligenza richiesta dalle disposizioni normative e regolamentari

applicabili, oltre che, in ogni caso, dalla natura dell'incarico - del Contratto di Mandato e/o di qualsiasi disposizione normativa e/o regolamentare cui la Banca poteva considerarsi soggetta nella strutturazione, negoziazione e sottoscrizione dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata e.

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi precedenti, la presente definizione di Liti **non comprende** le eventuali future controversie e/o procedimenti promossi dalle Parti, successivamente alla Data di Sottoscrizione del presente Accordo Transattivo ed aventi ad oggetto la richiesta di adempimento degli obblighi che sorgano ai sensi del presente Accordo Transattivo, le controversie promosse dalle Parti, al fine di ottenere il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, o il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo Transattivo o la tutela dei diritti conseguiti da ciascuna Parte, ai sensi del presente Accordo Transattivo, ivi inclusa qualsiasi domanda riconvenzionale presentata in conseguenza dell'avvenuta instaurazione o prosecuzione di Liti, in contrasto agli impegni assunti ai sensi del presente Accordo Transattivo.

**Giorno Lavorativo** indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria a Roma, Milano e Catanzaro.

**MEF** indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Mutui CDP** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A del presente Accordo Transattivo.

**Mutui CDP 2006** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa O del presente Accordo Transattivo.

**Mutui CDP a Tasso Fisso** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A del presente Accordo Transattivo.

**Mutui CDP a Tasso Variabile** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa A del presente Accordo Transattivo.

**Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa I del presente Accordo Transattivo.

**Novation Confirmation** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa S del presente Accordo Transattivo.

**Novation Confirmation BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa S del presente Accordo Transattivo.

**Novation Confirmation Dresdner** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa S del presente Accordo Transattivo.

**Ottavo Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa T(i)(a) del presente Accordo Transattivo.

**Ottavo Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Q(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Parti Correlate** indica, con riferimento ad un determinato soggetto, a seconda del caso, le Affiliate, le unità interne di qualsiasi tipo, gli amministratori, funzionari, dipendenti, ex amministratori, ex funzionari ed ex dipendenti di tale soggetto.

**Primo Accordo ISDA Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa I del presente Accordo Transattivo.

**Primo Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Primo Derivato Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa I del presente Accordo Transattivo.

**Primo Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Procura** ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 6.3(iii) del presente Accordo Transattivo.

**Quarto Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Quarto Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Quinto Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Quinto Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Regione** ha il significato attribuito a tale termine nell'intestazione al presente Accordo Transattivo.

**Secondo Accordo ISDA Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa N del presente Accordo Transattivo.

**Secondo Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Secondo Derivato Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa J del presente Accordo Transattivo.

**Secondo Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Sentenza** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Z del presente Accordo Transattivo.

**Sentenza Cattolica** ha il significato attribuito a tale termine nella definizione di "Liti" di cui al presente articolo 1.1 del presente Accordo Transattivo.

**Sesto Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Q(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Sesto Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa M(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Settimo Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Q(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Settimo Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa Q(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Somma Transattiva** indica Euro 880.000,00.

**Terzo Derivato BNL** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(ii)(b) del presente Accordo Transattivo.

**Terzo Derivato Nomura** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa N del presente Accordo Transattivo.

**Terzo Derivato UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa G(i)(b) del presente Accordo Transattivo.

**TUF** indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**UBS** ha il significato attribuito a tale termine alla Premessa C del presente Accordo Transattivo.

- 1.2 Nel presente Accordo Transattivo, i titoli degli articoli sono inseriti a mero scopo di convenienza e non influiscono sull'interpretazione delle clausole.
- 1.3 I termini in maiuscolo non definiti nel presente Accordo Transattivo hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo ISDA e/o nelle relative *Confirmations* dei Contratti Derivati.

## **2. OGGETTO DELL'ACCORDO**

- 2.1 Con il presente Accordo Transattivo, quale effetto automatico degli impegni assunti ai sensi dello stesso, le Parti (i) pongono fine al Giudizio, secondo le modalità indicate al successivo Articolo 3, (ii) dichiarano di voler rinunciare in via definitiva e vincolante a promuovere o proseguire le Liti, secondo quanto meglio specificato nel successivo Articolo 4, e (iii) rinunciano a tutti i diritti sottostanti a tali Liti.
- 2.2 Ciascuna Parte conferma a beneficio dell'altra Parte e delle rispettive Parti Correlate che laddove, contrariamente a quanto previsto dal presente Accordo, essa o alcuna delle sue Parti Correlate dovessero promuovere o proseguire una Lite nei confronti dell'altra Parte o delle sue Parti Correlate in una qualsiasi giurisdizione:
- (i) la promozione o la prosecuzione di tale Lite costituirà una violazione del presente Accordo;
  - (ii) il presente Accordo ed il suo contenuto rappresenteranno piena e completa difesa rispetto a qualsiasi contestazione mossa nel contesto di tale Lite.
- 2.3 A titolo di parziale restituzione dei flussi differenziali addebitati alla Regione ai sensi dei Contratti Derivati BNL, BNL si impegna a retrocedere alla Regione, entro e non oltre 8 Giorni Lavorativi dalla Data di Sottoscrizione, un importo pari ad Euro 880.000,00 (la **Somma Transattiva**).
- 2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto, e dichiarano, ciascuna nei confronti dell'altra che, senza pregiudizio alcuno al pagamento della Somma Transattiva, i flussi differenziali

prodotti dai Contratti Derivati BNL, che siano stati tra loro scambiati e regolati a far data dalla stipulazione di ciascuno dei Contratti Derivati BNL e sino alla loro risoluzione anticipata, nonché il pagamento dell'Importo di Estinzione Anticipata, debbono intendersi integralmente acquisiti dalla Parte di volta in volta percipiente a titolo definitivo e senza che residui contestazione alcuna all'altra Parte.

2.5 Le Parti riconoscono, inoltre, che:

- (i) nessun evento che potrebbe rendere le ragioni alla base della conclusione dell'Accordo Transattivo non più valide, ivi inclusa qualsiasi sentenza ottenuta dalla Regione nell'ambito di giudizi avviati nei confronti delle Altre Banche in relazione ai Contratti Derivati delle Altre Banche potrà essere invocato dalle Parti per contestare la legittimità, la validità e la permanenza in vigore dell'Accordo Transattivo;
- (ii) l'Accordo Transattivo è frutto di una specifica negoziazione tra le Parti in relazione ad ogni sua clausola.

### **3. ATTI DI RINUNCIA AL GIUDIZIO**

3.1 La Regione si obbliga a formalizzare la rinuncia al proprio atto di appello e, conseguentemente, a tutte le domande da esso formulate, nei confronti della Banca, nell'ambito del Giudizio, ivi inclusa qualsiasi precisazione o modificazione di tali domande effettuata nel corso del Giudizio, a seguito della sua originaria instaurazione (la **Rinuncia agli Atti nei Confronti della Banca**).

3.2 La Rinuncia agli Atti nei Confronti della Banca, redatta in conformità al precedente Articolo 3.1 e che la Banca dichiara sin d'ora di accettare ove conforme ai contenuti del precedente Articolo 3.1, dovrà essere presentata dalla Regione entro 3 Giorni Lavorativi dal pagamento, da parte della Banca, della Somma Transattiva, tramite notifica a BNL. La Banca si impegna, entro 5 Giorni Lavorativi dalla notifica della rinuncia, ad accettare la rinuncia ed a rinunciare al proprio appello incidentale, a spese compensate, con atto notificato a tutte le parti del Giudizio Italiano. La Regione si impegna, altresì, non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione, a presentare un'istanza alla Corte di Appello di Catanzaro per l'emissione di un provvedimento di estinzione del giudizio ex articolo 306 c.p.c..

3.3 Nel caso in cui la Corte di Appello di Catanzaro non provveda sulla richiesta di estinzione

del Giudizio – rinviando e/o riservando tale provvedimento in prosieguo - la Regione si impegna, ora per allora, a non coltivare il Giudizio nei confronti della Banca.

- 3.4 Nel caso la Regione ometta di dare esecuzione agli adempimenti ad essa spettanti ai sensi degli Articoli 3.1 e 3.2 che precedono, la Banca si riserva il diritto di produrre il presente Accordo Transattivo, nell'ambito del Giudizio, senza che ciò possa essere considerato come una violazione degli obblighi di confidenzialità di cui al successivo Articolo 9 e lo stesso vale per la Regione nel caso in cui BNL non depositi l'accettazione alla rinuncia, con rinuncia all'appello incidentale.

#### **4. RINUNCIA ALLE LITI**

- 4.1 Il presente Accordo Transattivo e l'esecuzione di quanto in esso previsto rappresentano l'accordo definitivo, concluso a saldo e stralcio di ogni reciproca pretesa e costituiscono espressa, definitiva e irrevocabile rinuncia a tutte le Liti (ivi incluse alle Liti promosse nel contesto del Giudizio e qualunque diritto relativo alle Liti ed al Giudizio) di ciascuna Parte nei confronti:

- (i) dell'altra Parte;
- (ii) di tutte le Parti Correlate dell'altra Parte.

- 4.2 Per effetto dell'Accordo Transattivo, la Regione rinuncia definitivamente e irrevocabilmente alle Liti e si obbliga a non adire le vie legali ed a non intentare, né proseguire in qualsiasi giurisdizione (ed a fare in modo che le sue Parti Correlate non intentino né proseguano) alcuna Lite nei confronti della Banca e delle sue Parti Correlate, con contestuale rinuncia altresì ad ogni diritto consequenziale. Le Parti rinunciano altresì definitivamente e irrevocabilmente, a qualsiasi Lite finalizzata ad accertare la nullità o a richiedere l'annullamento o, in ogni caso, l'accertamento dell'invalidità dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata, dichiarando a questo proposito di non aver più nulla a pretendere in relazione a tali Contratti Derivati BNL e/o all'Accordo di Estinzione Anticipata e di aver già preso in considerazione tutte le possibili ipotesi che avrebbero, ove si fossero rilevate fondate, potuto determinare l'invalidità dei Contratti Derivati BNL e/o dell'Accordo di Estinzione Anticipata.

- 4.3 Per effetto dell'Accordo Transattivo, la Banca si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione, a rinunciare alle Liti, a non adire le vie legali, (ed a fare in modo che le sue Parti Correlate non intentino né proseguano) alcuna Lite, ed a non promuovere alcuna lite

nei confronti della Regione, e di alcuno dei suoi rappresentanti, amministratori, dipendenti o funzionari passati, presenti o futuri, in relazione ai fatti di cui in premessa, con contestuale rinuncia altresì ad ogni diritto consequenziale.

4.4 Ciascuna Parte si impegna a fare in modo che, ove applicabile, nessuna sua Parte Correlata promuova alcuna lite nei confronti dell'altra Parte e delle sue Parti Correlate.

## **5. NESSUNA AMMISSIONE DI RESPONSABILITÀ**

5.1 Il presente Accordo Transattivo e gli atti compiuti in sua esecuzione non sono, e non devono essere intesi o interpretati dalle Parti come, un'ammissione di responsabilità o di illecito da parte di alcuna Parte.

## **6. DICHIARAZIONI E GARANZIE**

6.1 Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere in possesso della capacità e dei poteri, ivi inclusi i poteri di firma, necessari per sottoscrivere il presente Accordo e di avere posto in essere tutte le attività necessarie ad autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo. Il presente Accordo Transattivo fa insorgere in capo a ciascuna Parte obbligazioni legali, valide e vincolanti.

6.2 La Regione dichiara:

- (i) di non aver instaurato, alla Data di Sottoscrizione, nei confronti della Banca e/o delle sue Parti Correlate alcuna Lite diversa dal Giudizio;
- (ii) di aver ricevuto copia del presente Accordo, inclusi gli allegati, prima della sottoscrizione, di averlo attentamente esaminato, di averlo sottoposto agli organi competenti ai fini dell'adozione dei necessari atti amministrativi per la sua approvazione, di averne compreso integralmente i contenuti e di essere pienamente in grado di comprendere e valutare, come infatti ha compreso e valutato, autonomamente e/o con l'aiuto dei propri consulenti legali e finanziari di fiducia, le caratteristiche, le condizioni, gli effetti del presente Accordo Transattivo; di essere pienamente consapevole, ed accettare espressamente, il fatto che qualsiasi evento che modifichi le condizioni economiche dell'Accordo Transattivo o renda non più fondate le motivazioni che hanno condotto alla sua sottoscrizione, non potrà essere invocato per porre in dubbio la validità e l'efficacia dell'Accordo Transattivo stesso;
- (iii) che: (i) l'approvazione del presente Accordo Transattivo da parte della Regione è

avvenuta tramite [●] (l'Atto Amministrativo A) e che tale Atto Amministrativo, allegato sub A, costituisce l'unico atto amministrativo necessario ai fini della valida sottoscrizione da parte della Regione del presente Accordo Transattivo e viene adottato da [●], quale organo della Regione effettivamente competente a procedervi; (ii) ai fini della valida sottoscrizione del presente Accordo Transattivo non si rende necessaria l'adozione di alcun ulteriore atto deliberativo, in aggiunta all'Atto Amministrativo, né da parte della Regione (ivi incluso qualsiasi organo della Regione, diverso da quello che ha adottato l'Atto Amministrativo), né da parte di terzi; (iii) l'adozione dell'Atto Amministrativo è avvenuta nell'osservanza di tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili, nonché tutti i procedimenti, le formalità o le azioni richieste in relazione all'adozione di tali atti; (iv) il Dirigente che sottoscrive, per conto della Regione e in forza dei contenuti dell'Atto Amministrativo, il presente Accordo e qualsivoglia altra operazione o documento stipulato in adozione, in connessione o in conseguenza, al presente Accordo, è, conseguentemente, munito di tutti i poteri necessari ai fini della valida sottoscrizione del presente Accordo Transattivo, in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili e dalle disposizioni e dai regolamenti interni della Regione.

- (iv) che il presente Accordo Transattivo non genera nuovi flussi finanziari a carico della Regione;
- (v) di avere valutato autonomamente i costi ed i benefici finanziari derivanti dall'Accordo Transattivo e di avere verificato che tutto ciò risponde a criteri di opportunità e di perseguimento della convenienza economica;
- (vi) che, ai fini del presente Accordo transattivo, non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni ex artt. 4 e 5 del DPR 633/1972 ma nell'esercizio della propria attività istituzionale.

### 6.3 La Banca dichiara:

- (i) di non aver instaurato, alla Data di Sottoscrizione, nei confronti della Regione e/o delle sue Parti Correlate alcuna Lite diversa dal Giudizio;
- (ii) di aver predisposto copia del presente Accordo in contraddittorio con la Regione, e, prima della sottoscrizione, di averlo attentamente esaminato, unitamente agli allegati, di averlo sottoposto agli organi competenti ai fini dell'adozione dei necessari atti per la sua approvazione, di averne compreso integralmente i contenuti

e di essere pienamente in grado di comprendere e valutare, come infatti ha compreso e valutato, autonomamente e/o con l'aiuto dei propri consulenti legali e finanziari di fiducia, le caratteristiche, le condizioni, gli effetti del presente Accordo Transattivo; di essere pienamente consapevole, ed accettare espressamente, il fatto che qualsiasi evento che modifichi le condizioni economiche dell'Accordo Transattivo o renda non più fondate le motivazioni che hanno condotto alla sua sottoscrizione, non potrà essere invocato per porre in dubbio la validità e l'efficacia dell'Accordo Transattivo stesso;

- (iii) che: (i) il Dott. Walter Cecala e la Dott.ssa Barbara Infusino firmano il presente Accordo Transattivo, per conto della Banca, in forza di procura rilasciata in data 27 giugno 2025 da Mariaelena Gasparroni, nella sua qualità di procuratrice speciale della Banca ed autenticata dal Notario Salvatore Federico (Repertorio n. 17386) (la **Procura**) e che tale Procura, allegata sub B, attribuisce loro tutti i poteri necessari per procedere alla valida sottoscrizione del presente Accordo Transattivo per conto della Banca, in conformità a quanto previsto dalle leggi applicabili e dalle disposizioni e dai regolamenti interni della Banca, senza che si renda necessaria l'adozione di alcun ulteriore atto, né da parte di qualsiasi organo della Banca, né da parte di terzi; e (ii) il rilascio della Procura è avvenuto nell'osservanza di tutte le leggi e tutti i regolamenti applicabili, nonché tutti i procedimenti, le formalità o le azioni richieste in relazione al rilascio di tali atti;

## 7. COMUNICAZIONI

- 7.1 Tutte le comunicazioni da una Parte all'altra saranno eseguite a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

PEC: [avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it](mailto:avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it)

All'attenzione dell'Avvocatura Regionale

Per BNL:

PEC: [bnl-direzionelegale-fng@pec.bnlmail.com](mailto:bnl-direzionelegale-fng@pec.bnlmail.com)

All'attenzione della Direzione Legale

## 8. RISERVATEZZA

- 8.1 Le Parti, fatto salvo quanto previsto dalla legge e dai vigenti regolamenti in ordine agli obblighi pubblicitari ed informativi in capo alla pubblica amministrazione e salvo diverso accordo scritto tra loro, si impegnano a non divulgare a terzi alcuna notizia, informazione, atto e/o provvedimento, né a rilasciare dichiarazioni di alcun tipo, in merito al presente Accordo Transattivo.
- 8.2 Non sarà necessario alcun consenso tra le Parti per la divulgazione di informazioni o circostanze di fatto:
- (i) nel Giudizio al fine di provare l'esistenza ed i termini dell'Accordo Transattivo;
  - (ii) a funzionari, dipendenti, agenti, avvocati, revisori dei conti, assicuratori o altri consulenti professionali di una Parte, nella misura ragionevolmente richiesta per scopi connessi al presente Accordo Transattivo o che altrimenti necessitano di conoscere tali informazioni per svolgere le loro funzioni, restando inteso che gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo Transattivo s'intendono ad essi qui estesi; o
  - (iii) nella misura necessaria per consentire a tale Parte di esercitare adeguatamente i propri diritti ai sensi del presente Accordo o per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo
  - (iv) che una Parte sia obbligata a divulgare per legge o su richiesta di un'autorità anche regolamentare, inclusa qualunque deliberazione che la Regione sia tenuta ad emettere per l'approvazione o ratifica del presente Accordo Transattivo, a condizione che tale divulgazione avvenga limitatamente a quanto previsto da detto obbligo di legge o regolamento ed inclusa qualsiasi divulgazione inerente i contenuti del presente Accordo Transattivo effettuata da BNL, in sede di nota al bilancio; o
  - (v) che avvenga, ai sensi di legge, con riferimento al diritto di accesso ad atti amministrativi; o
  - (vi) nella misura necessaria per consentire a una Parte di rispondere, trattare/discutere o correggere una divulgazione fatta dall'altra Parte in violazione del presente

Accordo;

- (vii) che siano già di pubblico dominio (ed esclusione del caso in cui ciò avvenga in conseguenza della violazione del presente Accordo Transattivo ad opera di una Parte); e a scanso di equivoci, questa Clausola 9.2(vii) non deve intendersi quale autorizzazione in favore di ciascuna delle Parti a pubblicare un comunicato stampa, o ad effettuare qualsiasi forma di divulgazione di informazioni non autorizzata; o
- (viii) alle proprie Parti Correlate, alle quali gli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo s'intendono qui estesi.
- (ix) in sede giudiziaria, qualora ciò sia necessario per fare valere, anche nei confronti di terzi, un diritto, o comunque per esercitare i propri diritto di difesa, nei limiti in cui ciò sia opportuno.

8.3 Le Parti si impegnano a porre ragionevolmente in essere tutte le azioni volte a rendere consapevoli i rispettivi dipendenti ed agenti delle previsioni di cui alla presente clausola e a far sì che questi ultimi rispettino tali previsioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2049 c.c. con riferimento ai dipendenti.

## **9. DISPOSIZIONI GENERALI**

9.1 Il presente Accordo Transattivo vincola le Parti, i loro successori e aventi causa. Resta inteso che il nome della Parte che compare nell'Accordo Transattivo include anche i nomi di ogni suo successore o avente causa.

9.2 Ciascuna Parte conferma che il presente Accordo Transattivo contiene l'intero accordo e tutte le intese, scritte o orali, raggiunte tra le Parti in relazione all'oggetto del medesimo. Ciascuna Parte dichiara che, nella sottoscrizione del presente Accordo Transattivo, non ha fatto affidamento su rappresentazioni, scritte o orali, garanzie o altre assicurazioni (salvo quanto disposto nel presente Accordo) e rinuncia a tutti i diritti e rimedi eventualmente a sua disposizione al riguardo.

9.3 Gli eventuali costi di registrazione del presente Accordo saranno a carico della Parte che intende avvalersene. Si precisa che la mera adozione dell'iter amministrativo atto ad autorizzare la Regione alla stipula dell'Accordo non costituisce condotta finalizzata alla registrazione. Laddove, tuttavia per ciò solo fosse richiesto il pagamento dell'imposta di registro, quest'ultima sarà corrisposta dalle Parti in misura paritaria e solidale rispetto all'intero. Le Parti si impegnano altresì a collaborare reciprocamente in relazione ad

eventuali atti di impugnazione del provvedimento che abbia disposto il pagamento dell'imposta.

- 9.4 Il mancato oppure ritardato esercizio di un diritto previsto dal presente Accordo non costituisce rinuncia a tale diritto né impedisce che lo stesso diritto sia esercitato successivamente.
- 9.5 Ove una qualunque previsione del presente Accordo Transattivo fosse considerata, in tutto o in parte, nulla, illegale, invalida o inefficace per effetto di una qualsivoglia disposizione di legge, detta previsione sarà considerata, a tali fini, come non facente parte dal presente Accordo Transattivo e le restanti parti del presente Accordo Transattivo non ne verranno minimamente inficiate o pregiudicate, rimanendo ad ogni effetto pienamente valide ed efficaci. In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel caso in cui per qualsivoglia ragione, alla Regione non fosse consentito rinunciare alle Liti riguardanti la validità ed efficacia dei Contratti Derivati BNL, senza pregiudizio alcuno all'obbligo della Regione a non intentare, né proseguire Liti riguardanti la validità ed efficacia dell'Accordo Transattivo e/o dei Contratti Derivati BNL, tutte le ulteriori rinunce alle Liti previste dal presente Accordo Transattivo resteranno pienamente valide, efficaci e vincolanti, posto che deve ritenersi che le Parti avrebbero avuto interesse alla conclusione ed alla permanenza in vigore dell'Accordo Transattivo, anche ove esso non avesse riguardato le Liti inerenti alla validità ed efficacia dei Contratti Derivati BNL.
- 9.6 Ogni modifica al presente Accordo sarà efficace solo laddove sia effettuata in forma scritta e debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.
- 9.7 I legali delle parti provvederanno a scambiarsi reciprocamente dichiarazioni di rinuncia al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, della legge 247/2012

## **10. COPIE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO**

- 10.1 Il presente Accordo Transattivo può essere sottoscritto in più copie e l'insieme di tali copie costituirà un unico documento legale. La consegna di una copia del presente Accordo Transattivo in un pdf allegato tramite posta elettronica certificata è considerata una modalità di consegna valida ed efficace e tale copia sarà ritenuta un'originale.

## **11. LINGUA**

- 11.1 Il presente Accordo Transattivo è redatto in lingua italiana.

## **12. LEGGE APPLICABILE**

12.1 Il presente Accordo e tutte le obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali da esso derivanti verranno regolati e interpretati secondo la legge italiana.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Regione Calabria**

---

**Il dirigente generale del Dipartimento Economia e finanze**

**Filippo De Cello**

---

**Il coordinatore generale dell'Avvocatura regionale**

**Angela Marafioti**

**BNL S.p.A.**

---

**Walter Cecala**

---

**Barbara Infusino**

**ALLEGATO A**  
**ATTO AMMINISTRATIVO**

**ALLEGATO B**

**PROCURA**